1

POLIZZA CONVENZIONE N°

tra la Spettabile

ASSOCIAZIONE CACCIATORI BELLUNESI (A.C.B.) Via Trevigiana 8 – SANTA GIUSTINA (BL)

e la Spettabile

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Dell'Unione Europea 3/B – San Donato Milanese (MI)

Emessa in tre esemplari ad uno solo effetto in tre esemplari, il 04/07/2012, redatta in 19 pagine.

La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa di cui ai modelli 2001 "Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi" edizione 01/04/2004 "Parte A" e 1031 "Polizza Infortuni Rischi Speciali" edizione 01/06/2006 "Parte A" nonché dalle condizioni qui di seguito riportate, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste ultime prevalgono su quelle dei predetti stampati.

DEFINIZIONI

Le parti convengono che nel testo che segue si intende per:

- Assicurazione	contratto di assicurazione					
- Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nella presente per tali si intendono i titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia e Guardie Giurate Ecologico-venatorie volontarie più brevemente (GG.GG.VV.) e regolarmente iscritte presso l'associazione					
- Attività Assicurata	l'esercizio della caccia, nell'ambito di regolamenti e leggi in vigore					
- Beneficiario	il soggetto a cui la Società deve liquidare l'indennità a seguito di sinistro					
- Contraente	l'Associazione che stipula in nome e per conto di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza					
- Franchigia	la parte di danno indennizzabile a carico dell'assicurato					
- Indennizzo/Indennità	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro					
- Legge sulla caccia T.U.	J. n° 1016/39 come modificato dalle leggi n° 769/67, 968/77, 157/92, ove vigenti e successive modifiche, nonchè dalle leggi e norme regionali in vigore alla data della stipula della presente polizza e successive modifiche					
- Polizza	Il documento che prova l'assicurazione					
- Premio	la somma dovuta alla Società					
- Risarcimento	la somma che in caso di sinistro la Società pagherà al terzo danneggiato					
- Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione					
-Società/Compagnia	l'impresa assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A.					

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione purchè il relativo premio venga pagato entro i 30 giorni successivi, in caso diverso l'assicurazione resta sospesa e riprende validità dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le prestabilite date di scadenza dalle rate successive di premio. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 30 giorni.

ART. 3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

ART. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C.

ART. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art.1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

ART. 7) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 8) FORO COMPETENTE

Per le controversie diverse da quelle previste dall'art. 29, il Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede la Contraente.

ART. 9) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10) RICHIAMO ALLE LEGGI

L'assicurazione è operante a condizione che l'assicurato sia munito di regolare Porto d'armi e valida Licenza di caccia.

L'assicurazione è operante nei tempi previsti dai periodi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria, purchè svolta con i mezzi consentiti dalla leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'assicurazione è operante a condizione che l'assicurato svolga l'attività venatoria nel rispetto delle Nome e delle Leggi localmente vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI – INFORTUNI – FURTO DI CUI ALLA POLIZZA MULTIRISCHI

Premesso che:

Le garanzie di cui alla suindicata polizza stipulate tra l'Associazione Cacciatori Bellunesi sede in Santa Giustina, Via Trevigiana 8 (chiamata nella polizza, per brevità, Associazione) in nome e per conto dei propri associati e la Unipol Assicurazioni S.p.A. (chiamata nel prosieguo, per brevità, Compagnia) sono valide, a tutti gli effetti, ai sensi della legge del 11 febbraio 1992 n. 157.

La validità delle garanzie di cui alla presente polizza è strettamente correlata e subordinata, come condizione essenziale, al possesso da parte dell'Assicurato di regolare licenza, relativi versamenti e tessera associativa-assicurativa valide a tutti gli effetti e che il sinistro si verifichi nei tempi e nelle modalità di cui alla presente polizza e non contrasti o sia in violazione con le leggi vigenti.

In caso di disdetta inviata da una delle parti, la Compagnia riconoscerà come valide le singole tessere assicurative emesse anche nel periodo intercorrente dalla data di inoltro della raccomandata di disdetta alla data della scadenza annuale cui la disdetta si riferisce.

NORME GENERALI

Valide, se non derogate, per le garanzie e/o massimali specificati, nei seguenti allegati che sono parte integrante della polizza:

- ALLEGATO UNO FORMA ASSICURATIVA "BRONZO"
- ALLEGATO DUE FORMA ASSICURATIVA "ARGENTO"
- ALLEGATO TRE FORMA ASSICURATIVA "ORO"
- ALLEGATO QUATTRO FORMA ASSICURATIVA "PLATINO"

1) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

La garanzia, valida in tutto il mondo, con esclusione di USA e Canada, è prestata per i danni derivanti dall'attività venatoria esercitata come previsto ai sensi della legge n. 157/92 ed è inoltre prestata più precisamente:

- dalla caccia ai predatori, se autorizzata dalle competenti autorità;
- dall'attività cinofila nelle zone di addestramento dei cani da caccia;
- dalla partecipazione a gare cinofile;
- dalla partecipazione a gare e/o allenamenti di tiro a volo nei campi FITAV, di tiro con l'arco e/o balestra, tiro a segno, il tutto nei luoghi autorizzati e/o in poligoni riconosciuti e/o autorizzati dalle competenti autorità(anche con uso di fucili ad aria compressa e con porto d'armi ad uso sportivo);

Da tutte le succitate garanzie restano espressamente esclusi:

• i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili:

- confezionamento di munizioni:
- cattura e custodia, vendita e trasporto di viperidi.

La garanzia è inoltre operativa:

per le Guardie Giurate Volontarie anche durante l'espletamento diurno delle funzioni di vigilanza, a condizione che siano muniti di regolare decreto prefettizio riguardante la nomina degli stessi nonchè in regola con la tessera assicurativa e il permesso di caccia e relativi versamenti ove esercitassero l'attività venatoria. Per tale categoria la garanzia è estesa anche all'uso dei mezzi loro consentiti dalla legge, con esclusione, ovviamente, dei danni derivanti dalla guida di veicoli di cui alla legge 990.

Tali estensioni di garanzia sono operative durante tutto l'anno assicurativo di validità della tessera.

Resta espressamente convenuto fra le parti che ai fini della garanzia di R.C.T. di cui alla presente polizza dovranno essere considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli dell'associato-assicurato e altri parenti e affini anche se con lui conviventi. Tale estensione non opera per la R.C.T. derivante dai danni causati dal cane da caccia. Si precisa altresì che gli associati sono considerati terzi fra loro.

2) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEL CANE DA CACCIA ISCRITTO NEL COMUNE DI RESIDENZA per i seguenti casi:

Opzione BRONZO - non previsto l'uso del cane.

Opzione ARGENTO – per i danni provocati dal cane da caccia durante tutto l'anno assicurativo della validità della tessera, con esclusione dei danni subiti dal cane stesso

Opzione ORO - per i danni provocati dal cane da caccia durante tutto l'anno assicurativo della validità della tessera, compreso i danni subiti dal cane stesso.

Opzione PLATINO – per i danni provocati dal cane da caccia durante tutto l'anno assicurativo della validità della tessera, con esclusione dei danni subiti dal cane stesso.

3) INFORTUNI PERSONALI

La garanzia, valida in tutto il mondo, è prestata limitatamente all'attività venatoria come prevista ai sensi della legge n. 157/92 per i seguenti casi:

- a) morte;
- b) invalidità permanente (vedi tabella a pag. 11);
- c) ricovero e ingessature documentate fino a 60 giorni cumulativamente restando espressamente convenuto che, in caso di ingessatura di un solo dito degli arti superiori, il risarcimento sarà ridotto del 50%=.

A maggior chiarimento di quanto sopra indicato si precisa che:

- per ingessatura si intende l'applicazione di mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e/o rimozione sia effettuata da Istituti di cura o da personale medico, a seguito di fratture;
- per gli infortuni, verificatisi all'estero, i danni dovranno essere definiti in Italia;
- resta espressamente convenuto fra le Parti che, per i danni da infortuni, la sede del collegio medico sarà quella del capoluogo più vicino alla residenza dell'associato;
- la Compagnia non rinuncia all'azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio subito dall'associato;
- resta espressamente convenuto fra le parti che il foro competente è quello di Belluno, salvo eventuale diversa richiesta di modifica da parte dell'Associazione che dovrà risultare da regolare appendice.

La garanzia è estesa:

- alla prestazione di opera volontaria per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dall'Associazione venatoria, e dalle eventuali riserve di appartenenza, e per attività di ripristino ambientale:
- alla caccia ai predatori, se autorizzata dalle competenti autorità;
- all'attività cinofila nelle zone di addestramento dei cani da caccia;
- alla partecipazione a gare cinofile;
- alla partecipazione a gare e/o allenamenti di tiro a volo nei campi FITAV, di tiro con l'arco e/o balestra, tiro a segno, il tutto nei luoghi autorizzati e/o in poligoni riconosciuti;
- alle operazioni di pulizia della propria arma, ovunque esse effettuate dall'associato-assicurato.

Da tutte le succitate garanzie restano espressamente esclusi:

- uso e guida di veicoli e/o natanti a motore;
- confezionamento di munizioni
- cattura, custodia, vendita e trasporto di viperidi.

La garanzia è inoltre operativa:

per le Guardie Giurate Volontarie, siano esse Guardia caccia e/o Guardia pesca, e per i relativi allievi di entrambe le categorie, anche durante l'espletamento diurno delle loro funzioni di vigilanza, a condizione che siano muniti di regolare decreto Prefettizio riguardante la nomina degli stessi nonchè in regola con la tessera assicurativa e il permesso di caccia e relativi versamenti, ove esercitassero l'attivita venatoria. Per tale categoria la garanzia è estesa anche all'uso dei mezzi loro consentiti dalla legge, con esclusione, ovviamente dei danni derivanti dalla guida di veicoli di cui alla legge 990.

Tali estensioni di garanzia Sono operative durante tutto l'anno assicurativo di validità della tessera.

4) INFORTUNI DEL CANE DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIATO – ASSICURATO E REGOLARMENTE ISCRITTO NEL COMUNE DI RESIDENZA.

Per la tessera "OPZIONE ORO" è operativa per tutto l'anno per la morte del cane, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per associato/anno se iscritti all'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e fino ad Euro 600,00 per associato/anno se cane meticcio, derivante:

- a) da annegamento;
- b) da morso viperidi;
- c) per infortunio, limitatamente ai giorni in cui la caccia è consentita nonchè durante la partecipazione a manifestazioni cinofile preventivamente organizzate e già pubblicizzate da Associazioni Venatorie e Cinofile che ne abbiano titolo, la garanzia infortuni per la morte del cane viene estesa alla morte dell'animale provocata da collisione contro treni e/o veicoli a motore. Per tale estensione la Compagnia rimborsa l'importo massimo di € 450,00 per associato/anno;
- a) morte da lesione prodotta da cinghiale, compreso ferimento, con i seguenti limiti: se cane iscritto ENCI € 1.500,00 per associato/anno, se cane meticcio € 600,00 per associato/anno. Per ferimento da cinghiale spese di cura massimo di € 150,00 per associato/anno (qualora a seguito del ferimento intervenga la morte, la liquidazione sarà limitata al massimale morte). Riduzione dei limiti di indennizzo del 50% per cane cane minore di 2 anni di età e maggiore di

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per sinistro.

Sono inoltre comprese le spese veterinarie per acquisto medicinali a seguito ferimento del cane e per un massimo di euro 150,00.

5) FURTO TOTALE – RAPINA – SCOPPIO DELLA CANNA DEL FUCILE O DEL FUCILE STESSO, ANCHE DURANTE LE SPEDIZIONI A DITTE E/O DA DITTE RIGUARDANTI FUCILI DA CACCIA E/O DA TIRO DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIATO ASSICURATO.

La garanzia viene prestata dalla Compagnia a primo rischio assoluto, quindi senza l'applicazione della regola proporzionale.

La Compagnia inoltre deroga e rinuncia ai mezzi di chiusura e/o di protezione.

I danni verranno pagati previa presentazione della documentazione che sarà sempre accompagnata dall'originale di denuncia presentata alle competenti autorità ed a condizione che i fucili siano di proprietà dell'associato denunciante e che gli stessi siano regolarmente denunciati.

Per le Guardie Giurate Volontarie, solo durante tale servizio diurno, la sola garanzia rapina e estesa alla pistola di proprietà.

6) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E OPERATIVITA' DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER ASSICURATO

Si conviene che l'attivazione delle coperture assicurative previste dalla presente polizza avverranno conformemente a quanto disposto dalla circolare ISVAP 513/d e successive modifiche.

7) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

- Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate agli Associati, tramite rilascio da parte degli incaricati dell'Associazione di tessera associativa – assicurativa di durata annuale che non prevede i benefici di proroga di cui all'Art.1901 C.C.
- Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede il timbro postale relativo al versamento tramite c.c. postale.
- L'Associazione s'impegna a fornire entro e non oltre il trentesimo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'elenco mensile, copia su carta chimica, dei bollettini di c.c. postale pervenuti col nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'associato, fermo restando per la validità della garanzia, quanto previsto al secondo alinea del presente articolo.
- Le tessere verranno rilasciate su appositi bollettini di conto corrente postale, numerati e usati progressivamente.

_

- L'Associazione si impegna, inoltre, a far rispettare i criteri di rilascio della tessera che dovrà sempre essere firmata dal proprio Presidente e recare nome, cognome e data di nascita dell'associato, nonchè domicilio, numero della tessera e data di rilascio.
- Le tessere dovranno essere numerate, usate progressivamente e riportare la data di rilascio che dovrà essere riportata sulla causale del versamento tramite bollettino postale.
- Il Contraente dichiarerà alla Compagnia il numero delle tessere stampate in triplice copia con cartolina e la numerazione usata per ogni anno assicurativo impegnandosi a distruggere quelle non usate, essendo la stessa unica depositaria e responsabile morale e materiale.

L'Associazione dichiara, sotto la propria incondizionata responsabilità, di avere attivato il Conto corrente postale n. 90401373 presso l'Ufficio postale di Santa Giustina B. e che tutte le coperture assicurative verranno operate esclusivamente su tale conto sul quale e per il quale l'Associazione dà ampia autorizzazione agli incaricati della Compagnia a prenderne visione a semplice richiesta presso la sede dell'Associazione per gli opportuni controlli, impegnandosi altresì a fornire copia fotostatica degli estratti giomalieri con i relativi tagliandi dei versamenti di c.c.p.

8) REGOLAZIONE PREMIO ED ELENCHI NOMINATIVI RELATIVI

Il pagamento dei premi stabiliti e risultanti dall'apposito allegato premi sarà effettuato dall'Associazione alla Compagnia con regolazione annua supportata dal relativo elenco nominativi e/o supporti magnetici, ricavati dagli estratti progressivi giomalieri del c.c.p. della Associazione.

I succitati elenchi e supporti magnetici dovranno essere divisi per tipo di tessera assicurativa e dovranno riportare il numero di tessera, la data di pagamento e la data di rilascio, nonchè nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'Assicurato.

L'elenco dovrà riportare i versamenti degli associati e dovrà essere consegnato con i relativi premi alla Compagnia entro e non oltre 30 giorni dalla fine del mese di Agosto dell'anno di riferimento

La Compagnia, a ricezione dei relativi premi, rilascerà per gli stessi ricevuta dell'avvenuto pagamento e/o appendice di regolazione premio.

La mancata corresponsione dei premi dovuti alla Compagnia nei termini previsti, non comporterà la sospensione della garanzia assicurativa nei confronti degli Assicurati, fermo il diritto della Società, a partire dal 15° giorno successivo a tale inadempienza, all'eventuale azione di regresso nei confronti dell'Associazione inadempiente.

I premi, di cui alla presente polizza, sono calcolati sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli associati non sia inferiore alle 900 (novecento) unità e che fra gli stessi potranno essere annoverati quelli appartenenti ad Associazioni aderenti e/o collegate, a condizione che anche a tali associati venga rilasciata analoga tessera assicurativa attraverso c.c.p., sempre a cura e con la piena ed incondizionata responsabilità del Contraente.

I premi delle varie forme assicurative, considerata l'esistenza di versamenti precedenti e/o altri diversi, dovranno essere tassativamente differenziati come importo ai fini dell'immediato controllo da parte della Compagnia e/o degli incaricati dalla stessa.

9) POSSIBILITA' DI INTEGRAZIONE GARANZIE

E' data facoltà agli associati di poter effettuate in ogni momento dell'anno assicurativo la variazione in aumento della propria forma assicurativa. Per tale motivo l'Associazione si impegna a predisporre un apposito bollettino di c.c.p. di integrazione per un importo pari alla differenza del costo di vendita all'associato tra una forma associativa – assicurativa e l'altra. Il bollettino di integrazione dovrà recare, pena la nullità del versamento stesso, il numero della tessera da integrare con data di rilascio e data di versamento della stessa. In ogni caso la scadenza del periodo assicurativo resterà quella della tessera originaria, mentre la decorrenza delle garanzie di integrazione sarà quella del timbro postale apposto su detto bollettino. Tale versamento, a cura dell'Associazione, dovrà essere collegato a quello originario e del tutto andrà consegnata copia alla Compagnia.

10) SINISTRI

Le denunce di sinistro devono essere fatte per iscritto entro tre giorni, precedute da telegramma alla Compagnia per sinistri gravi e/o mortali, e indirizzate all' ASSOCIAZIONE CACCIATORI BELLUNESI L'Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmetterà tempestivamente alla Compagnia, quanto pervenutole con successiva conferma dell'adesione degli iscritti alla presente copertura assicurativa. La Compagnia definirà i sinistri, qualunque sia la richiesta per gli stessi, o potrà trasferirli sul territorio nazionale al proprio Ufficio Sinistri più vicino alla residenza dei danneggiati.

La Compagnia, dopo la definizione del sinistro, pagherà lo stesso entro e non oltre 45 giorni dall'avvenuta sottoscrizione della relativa quietanza.

- Dalla denuncia dovranno risultare con chiarezza la modalità, i tempi, il luogo, il giorno, l'ora del sinistro e tutti gli elementi noti all'associato, atti a porre la Compagnia nelle migliori condizioni per una rapida quantificazione e liquidazione del danno. Diversamente la Compagnia potrà rivalersi, per quanto le compete, in solido sull'associato.
- L'Associato, per danni in cui vengano coinvolti cani, dovrà esibire copia di denuncia presentata alle autorità di polizia e/o carabinieri del luogo del sinistro oppure, in mancanza e/o in caso di dimostrata impossibilità, autocertificazione presso il Comune di residenza.

11) LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL CANE

La liquidazione del danno dovrà avvenire previa compilazione di apposita scheda/dichiarazione asseverata dal Presidente della Sezione territoriale competente e previa la presentazione della seguente documentazione:

MORTE

- Certificato di Iscrizione all'Anagrafe Canina
- Certificato (eventuale) di iscrizione ai Libri Genealogici dell'E.N.C.I., anche in copia autenticata conforme all'originale
- Certificato del medico veterinario con l'identificazione dell'animale tramite numero di matricola, la data e la causa della morte
- Cancellazione dell'anagrafe canina
- Dichiarazione del presunto valore del cane, ed eventuale certificazione rilasciata da un esperto cinofilo in collaborazione con la Società
- Fotografia del cane deceduto se non iscritto all'E.N.C.I.

SPESE VETERINARIE

- Certificato di iscrizione all'anagrafe canina
- Fotografia del cane in caso di ferimento
- Certificato del medico veterinario con l'identificazione dell'animale tramite numero di matricola, la data, le cause e le modalità del sinistro
- Ricevute di spesa con valore fiscale debitamente quietanzate, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa sulle singole voci di spesa ed il relativo importo

12) IDENTIFICAZIONE CANI

Per tutte le opzioni, relativamente ai danni al cane, gli associati sono obbligati a citare nel modulo di adesione il dato identificativo del/i cane assicurato/i.

13) TRASFERIMENTO SINISTRI

L'Associazione, s'impegna, a proprie spese, a fornire alla Compagnia, la documentazione relativa ai sinistri, richiedendola agli Associati – Assicurati, riservandosi, su richiesta delle Parti interessate, di richiedere alla Compagnia il trasferimento del danno presso l'Ufficio Sinistri della stessa più vicino alla residenza del danneggiato.

14) DURATA DELLA POLIZZA E TERMINI DI DISDETTA

La presente polizza decorre dalle ore 24 del .31/08/2012 e scade alle ore 24 del 31/08/2013. Si dà e si prende atto che la presente polizza, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno **60** giorni prima della scadenza contrattuale, si intendere rinnovata per un anno e cosi successivamente.

15) INFORTUNI - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' PER MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE FINO AD UN MASSIMALE DI EURO 60.000,00

La Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

- a) MORTE: in caso di morte la Compagnia corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro.
- b) INVALIDITA' PERMANENTE: se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo, secondo le percentuali seguenti un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale. Tuttavia per le sole evidenti perdite anatomiche (asportazioni e/o amputazioni) e solo per tali casi, l'invalidità sarà pagata senza applicazione di franchigia e secondo la tabella di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/65.

% INV. PERM.	% DA LIQUIDARE						
1	0	16	16	31	42	46	72
2	0	17	17	32	44	47	74
3	0	18	18	33	46	48	76
4	0	19	19	34	48	49	78
5	0	20	20	35	50	50	80
6	6	21	22	36	52	51	82
7	7	22	24	37	54	52	84
8	8	23	26	38	56	53	86
9	9	24	28	39	58	54	88
10	10	25	30	40	60	55	90
11	11	26	32	41	62	56	92
12	12	27	34	42	64	57	94
13	13	28	36	43	66	58	96
14	14	29	38	44	68	59	98
15	15	30	40	45	70	60	100
						Oltre	100

Resta espressamente convenuto fra le Parti che sulla parte della somma assicurata eccedente € 60.000,00 l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale viene corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente;

Quando in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'invalidità permanente accertata risulti:

- di grado superiore al 10% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcune franchigie;
- pari o superiore al 60% della totale, la Società liquida l'indennità al 100%

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Su espressa richiesta della Contraente A.C.B., resta espressamente convenuto tra le parti che dovranno ritenersi valide, ai sensi di polizza, le seguenti modifiche e precisazioni:

- A) La garanzia di R.C.T. e di Infortuni, di cui alla succitata polizza, vengono estese anche all'attività sportiva della pesca, con esclusione di quella subacquea, nei modi, tempi e luoghi previsti da leggi e regolamenti; restano esclusi uso e guida di veicoli e/o natanti a motori.
- B) La garanzia Infortuni per le guardie giurate e volontarie, munite di regolare tessera associativa assicurativa, sarà operativa anche durante il servizio di protezione civile.
- C) La Compagnia si riserva il diritto, previa intesa con la Presidenza dell'Associazione, di proporre, motivandola, l'esclusione della copertura assicurativa di singoli Soci, con le modalità di legge. Conseguentemente il Socio che sia stato escluso non potrà più richiedere analoga copertura.
- D) Le tessere postali (approntate su apposito bollettino di c.c.p.) potranno essere usate anche in maniera non progressiva.
- E) Nel novero della garanzia terzi è compreso anche il "convivente" (vedi precisazione all'art.1 responsabilità civile verso terzi).
- F) La garanzia per la responsabilità civile del cane di proprietà non opera nei confronti del coniuge, dei genitori, dei figli e delle persone conviventi, nonché dei parenti ed affini anche se non conviventi fino al terzo grado.
- G) La validità della copertura assicurativa per tutte le garanzie prestate opererà dalle ore 24 della data del versamento risultante dal relativo bollettino di conto corrente postale.
- H) Le garanzie di cui alla succitata polizza con particolare riferimento a quelle di cui alla legge n.157 del 11.02.1992 e successive modificazioni, devono intendersi operative anche durante le battute di caccia finalizzate ai prelievi selettivi (anche i cosidetti abbattimenti dei nocivi quali nutrie, piccioni, volpi e simili) e preventivamente organizzata dalla competente Provincia, dagli Enti Parchi, dall'Associazione e dalle riserve di appartenenza, anche in giornata di silenzio venatorio.

Per la validità della garanzia l'Associato partecipante dovrà già essere in possesso di regolare permesso di caccia e delle relative ricevute dei conti correnti postali che provino la regolarità dell'avvenuto versamento delle tasse governative, regionali e di quella per la copertura assicurativa sull'apposito modello all'uopo predisposto.

- I) La Compagnia, su richiesta dell'Ufficio di presidenza della A.C.B., si impegna ad inviare copia delle lettere relative alle richieste spedite agli Associati e ai Danneggiati, a condizione che sia osservata dalla Contraente la più assoluta riservatezza sull'uso di tale documentazione.
- L) La Compagnia, in attesa dell'adeguamento alla legge n.281 del 14-08-1991 da parte di quelle Regioni che non vi hanno ancora provveduto, potrà valutare il risarcimento dei danni in cui sono coinvolti cani attraverso il tatuaggio regolarmente impresso all'animale e riportato sul pedigree dell'ENCI, sempre che tale documento risulti in regola in ogni sua parte.

- M) La Diaria per ricovero di cui agli allegati, verrà corrisposta anche per gli infortuni risarcibili a termini di polizza nei quali l'Assicurato abbia riportato evidenti e documentate fratture alle costole. Il relativo indennizzo verrà liquidato per un massimo di 15 giorni pur in assenza di ricovero o gesso.
- N) La garanzia furto nelle varie forme deve intendersi prestata a "primo rischio assoluto". Su espressa richiesta della Contraente si precisa che con la garanzia furto a "primo rischio assoluto" nella determinazione dell'ammontare del danno, non si applica la regola proporzionale prevista dell'art. 1907 del Codice Civile.
- O) Si precisa che il Foro competente è quello previsto secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
- P) Le garanzie di Responsabilità Civile Terzi e Infortuni si estendono solo nei limiti dei massimali previsti dalla legge 157, anche in occasione di prestazioni di opera concernenti la protezione e la salvaguardia della selvaggina organizzate dalla A.C.B. e dai comitati degli A.T.C. o C.A. (Comprensori Alpini). Nel caso in cui, però, gli A.T.C. o i C.A. avessero stipulato o facessero stipulare ai singoli altre polizze o le stesse venissero volontariamente stipulate dall'Assicurato anche con altre Associazioni e/o Compagnie, le garanzie della presente polizza, (ad esclusione della garanzia infortuni) saranno operative solo ed esclusivamente come secondo rischio e comunque fino alla concorrenza dei massimali di risarcimento previsti dalla precitata legge 157.
- Q) A parziale deroga delle Condizioni di polizza, la garanzia viene estesa all'attività cinofila (nelle zone di addestramento dei cani da caccia e alla partecipazione a gare cinofile) esercitata dagli Esperti Cinofili purchè associati e assicurati, anche se non muniti di licenza di caccia. Tale estensione è valida unicamente per la garanzia "Infortuni Personali" e per la Responsabilità civile terzi derivante dalla proprietà del cane, purchè regolarmente iscritto e tatuato e decorre dalle ore 24 del giorno successivo al versamento del premio, da effettuarsi esclusivamente tramite l'apposito c\c pp.tt. e da cui dovrà risultare la qualifica di Esperto Cinofilo.

L'Associazione si impegna a fornire elenco nominativo di tali associati/assicurati.

- R) La garanzia di R.C.T. e di Infortuni, di cui alla succitata polizza, vengono estese anche alle seguenti attività:
- caccia fotografica;
- manutenzione ed allestimento di siti per postazioni fisse anche in periodi non compresi nel calendario venatorio, compreso allestimenti e stand per fiere e mostre.
- S) Su espressa richiesta da parte del Contraente si precisa che la descrizione degli allegati viene così integrata:
- la garanzia è valida in tutto il mondo, purchè l'esercizio venatorio sia esercitato nel rispetto delle normative vigenti nelle Nazioni interessate, con esclusione di USA e CANADA per quanto riguarda la R.C.Terzi.
- T) In caso di smarrimento o trafugamento, presso uffici postali e da questi denunciato, di bollettini di c/c postale, già utilizzati per il pagamento di quote associative da parte di iscritti A.C.B., quote da questa versate regolarmente alla Compagnia sia pure senza indicazione dei relativi nominativi, si conviene di considerare valide le garanzie assicurative per tali associati fermo il loro impegno a presentare la ricevuta di pagamento ove richiesta.

CONTEGGIO DEL PREMI O ANNUO PROVVISORIO

Garanzia Infortuni Euro 00,00 (di cui imposte Euro 00,00)

Garanzia RCT Euro 00,00 (di cui imposte Euro 00,00)

Garanzia Furto Euro 00,00 (di cui imposte Euro 00,00)

Garanzia Cane Euro 00,00 (di cui imposte Euro 00,00)

Il presente acconto di premio verrà defalcato dalle regolazioni premio di cui all'art. 7 delle Condizioni particolari

IL CONTRAENTE

ALLEGATO UNO

FORMA ASSICURATIVA "OPZIONE BRONZO"

LA GARANZIA, VALIDA IN TUTTO IL MONDO, CON ESCLUSIONE DI USA E CANADA, PER QUANTO CONCERNE LA R.C.TERZI, E' PRESTATA PER I DANNI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' VENATORIA LEGALMENTE ESERCITATA AI SENSI DELLA LEGGE 157 PER IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE LEGISLAZIONI VIGENTI NEI PAESI STRANIERI.

Comprende:

1) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Euro 1.250.000,00 per sinistro

col limite di Euro 750.000,00 per danni a persone

col limite di Euro 550.000,00 per danni a cose e animali

- 2) INFORTUNI fino a Euro 100.000,00,00 per il caso morte e fino a Euro 100.000,00 per il caso di invalidità permanente.
 - DIARIA:
 - a) Per ricovero Euro 16,00 al giorno
 - b) Per la sola ingessatura Euro 16,00 al giorno

Per entrambi i casi è previsto un massimo risarcimento di 60 giorni cumulativi.

Premio lordo Euro per singola adesione

IL CONTRAENTE

ALLEGATO DUE

FORMA ASSICURATIVA "OPZIONE ARGENTO"

LA GARANZIA, VALIDA IN TUTTO IL MONDO, CON ESCLUSIONE DI USA E CANADA PER QUANTO CONCERNE LA R.C.TERZI, E' PRESTATA PER I DANNI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' VENATORIA LEGALMENTE ESERCITATA AI SENSI DELLA LEGGE 157 PER IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE LEGISLAZIONI VIGENTI NEI PAESI STRANIERI.

Comprende:

1) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Euro 2.000.000,00 per sinistro

col limite di Euro 1.200.000,00 per danni a persone

col limite di Euro 1.200.000,00 per danni a cose e animali

2) INFORTUNI fino a Euro 135.000,00 per il caso morte e fino a Euro 135.000,00 per il caso di invalidità permanente.

- DIARIA:
- c) Per ricovero Euro 26,00 al giorno
- d) Per ingessatura Euro 26,00 al giorno

Per entrambi i casi è previsto un massimo risarcimento di 60 giorni cumulativi.

3) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEL CANE DA CACCIA (con il massimo di uno per l'intero periodo assicurativo annuo)

Garanzia valida per tutto l'anno assicurativo.

La garanzia copre anche il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla custodia ed impiego di cani da caccia di proprietà altrui.

4) FURTO E RAPINA DEI FUCILI DI PROPRIETA' fino ad un massimo di risarcimento di Euro 650,00 e per la garanzia SCOPPIO detto limite massimo resta fissato in Euro 150,00 per associato/anno

Premio Iordo Euro

per singola adesione

IL CONTRAENTE

ALLEGATO TRE

FORMA ASSICURATIVA "OPZIONE ORO"

LA GARANZIA, VALIDA IN TUTTO IL MONDO, CON ESCLUSIONE DI USA E CANADA PER QUANTO CONCERNE LA R.C.TERZI, E' PRESTATA PER I DANNI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' VENATORIA LEGALMENTE ESERCITATA AI SENSI DELLA LEGGE 157 PER IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE LEGISLAZIONI VIGENTI NEI PAESI STRANIERI.

Comprende:

1) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Euro 3.000.000,00 per sinistro

col limite di Euro 1.500.000,00 per danni a persone

col limite di Euro 1.500.000,00 per danni a cose e animali

- 2) INFORTUNI fino a Euro 200.000,00 per il caso morte e fino a Euro 200.000,00 per il caso di invalidità permanente.
- DIARIA:
- e) Per ricovero Euro 50,00 al giorno
- f) Per ingessatura Euro 50,00 al giorno

Per entrambi i casi è previsto un massimo risarcimento di 60 giorni cumulativi.

3) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEL CANE DA CACCIA (con il massimo di uno per l'intero periodo assicurativo annuo)

Garanzia valida per tutto l'anno assicurativo.

La garanzia copre anche il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla custodia ed impiego di cani da caccia di proprietà altrui.

- 4) FURTO E RAPINA DEI FUCILI DI PROPRIETA' fino ad un massimo di risarcimento di Euro 650,00 e per la garanzia SCOPPIO detto limite massimo resta fissato in Euro 150,00 per socio/anno assicurativo.
- 5) CANE DI PROPRIETA'
- Morte per annegamento, per avvelenamento, punture di insetti e morso di viperidi con i seguenti limiti:
 - cane iscritto E.N.C.I. Euro 1.500,00 per associato/anno cane meticcio Euro 600,00 per associato/anno
- Morte da collisione con veicoli e treni con il limite di Euro 450,00 per associato/anno Riduzione del 50% dei limiti sopraindicati, per cane minore di anni 2 e maggiore di 11 anni. Franchigia assoluta di Euro 300,00 per sinistro.
- Morte da lesione prodotta da cinghiale, compreso ferimento, con i seguenti limiti: cane iscritto E.N.C.I. Euro 1.500,00 per associato/anno cane meticcio Euro 600,00 per associato/anno per ferimento da cinghiale spese di cura massimo Euro 150,00 per associato/anno (qualora a seguito del ferimento intervenga la morte, la liquidazione sarà limitata al massimale morte)

Riduzione del 50% dei limiti sopraindicati, per cane minore di anni 2 e maggiore di 11 anni. Franchigia assoluta di Euro 100,00 per sinistro (solo per morte).

Sono inoltre comprese le spese veterinarie per acquisto medicinali a seguito ferimento del cane e per un massimo di euro 150,00.

Premio Iordo Euro per singola adesione

ALLEGATO QUATTRO

FORMA ASSICURATIVA "OPZIONE PLATINO"

LA GARANZIA, VALIDA IN TUTTO IL MONDO, CON ESCLUSIONE DI USA E CANADA PER QUANTO CONCERNE LA R.C.TERZI, E' PRESTATA PER I DANNI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' VENATORIA LEGALMENTE ESERCITATA AI SENSI DELLA LEGGE 157 PER IL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE LEGISLAZIONI VIGENTI NEI PAESI STRANIERI.

Comprende:

1)RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Euro 3.500.000,00 per sinistro

col limite di Euro 2.000.000.00 per danni a persone

col limite di Euro 2.000.000,00 per danni a cose e animali

2) INFORTUNI fino a Euro 200.000,00 per il caso morte e fino a Euro 200.000,00 per il caso di invalidità permanente.

- DIARIA:
- g) Per ricovero Euro 50,00 al giorno
- h) Per ingessatura Euro 50,00 al giorno

Per entrambi i casi è previsto un massimo risarcimento di 60 giorni cumulativi.

3) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEL CANE DA CACCIA (con il massimo di uno per l'intero periodo assicurativo annuo)

Garanzia valida per tutto l'anno assicurativo.

La garanzia copre anche il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla custodia ed impiego di cani da caccia di proprietà altrui.

4) FURTO E RAPINA DEI FUCILI DI PROPRIETA' fino ad un massimo di risarcimento di Euro 650,00 e per la garanzia SCOPPIO detto limite massimo resta fissato in Euro 150,00 per socio/anno assicurativo.

Premio lordo Euro per singola adesione

IL CONTRAENTE

Legge Applicabile

Le Parti convengono di applicare alla polizza le legge italiana.

Reclami in merito alla polizza

Scelta dalle Parti l'applicazione della legge italiana, eventuali reclami in merito al contratto potranno essere indirizzati a ISVAP – ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE, Via Colonna 39, 00193 Roma.

Termini di Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto, su cui il diritto si fonda, ex art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione.

IL CONTRAENTE

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara espressamente di approvare le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 8 Condizioni Generali di Assicurazione (foro competente)
- Art. 3 Norme Generali (liquidazione dei danni mediante procedura deferita a collegio medico)
- Art. 7 Norme Generali (obblighi del contraente)
- Art. 8 Norme Generali (regolazione premio ed elenchi nominativi relativi)
- Art.10 Norme Generali (obblighi dell'assicurato in caso di sinistro)
- Art.14 Norme Generali (tacita proroga)
- Art.15 Norme Generali (franchigia sull'indennità per invalidità permanente)

IL CONTRAENTE